

CAMERA DEI DEPUTATI N. 656

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BADALONI MARIA, SEGNI, BUZZI, TITOMANLIO VITTORIA, SORGI, COLITTO, ROSSI PAOLO, SEMERARO GABRIELE, DAL CANTON MARIA PIA, ROMANATO, DE MARZI FERNANDO, VALANDRO GIGLIOLA, IOZZELLI, SCALIA, BERLOFFA

Annunziata il 18 febbraio 1954

Istituzione del ruolo in soprannumero dei maestri delle scuole elementari statali e norme per la copertura dei posti relativi

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge trae i suoi motivi e la sua conseguente opportunità da alcune esigenze, della scuola e del personale insegnante, particolarmente avvertite e sottolineate in questi ultimi tempi da tutti coloro che operano nella scuola e per la scuola elementare italiana.

Occorre riferirsi anzitutto al funzionamento delle classi affidate al personale fuori ruolo e al sistema di reclutamento del personale stesso. Ogni anno i provveditori agli studi dispongono provincialmente la copertura dei posti vacanti non ancora messi a concorso e dei posti degli insegnanti titolari distaccati e assenti, in aspettativa o in congedo, mediante incarichi annuali e supplenze temporanee. Il conferimento degli incarichi provvisori e delle supplenze avviene secondo la graduatoria, compilata a norma di una ordinanza ministeriale annuale, che può considerarsi il risultato di un vero e proprio concorso per titoli. Gli aspiranti, infatti, debbono produrre ogni anno la domanda in carta legale corredata dai documenti di rito, e la classifica in graduatoria avviene per ordine di merito secondo la valutazione dei titoli da eseguirsi a norma della tabella annessa alla ordinanza ministeriale.

Dal sistema predetto derivano molti inconvenienti. Citando solo i principali, possiamo rilevare: l'improbabile lavoro burocratico per la graduatoria annuale; il danno che de-

riva alla scuola e agli alunni dall'irregolare e ritardato funzionamento di molte classi nei primi mesi dell'anno scolastico, dovuto spesso alla impossibilità di effettuare le nomine nel tempo stabilito e, ogni due anni, alla necessità di far seguire le nomine dei fuori ruolo alle nomine dei vincitori dei concorsi ordinari; il danno che deriva agli alunni e agli insegnanti dal continuo cambiamento di sede degli insegnanti stessi, oltre che nell'ambito di un circolo didattico anche da circolo a circolo e da comune a comune; infine il disagio degli insegnanti costretti a presentare annualmente domanda e documenti, soggetti a spostamenti nella graduatoria derivanti dalle variazioni dei criteri di valutazione dei titoli e non aventi alcuna garanzia relativa al rapporto d'impiego, pure essendo assai spesso in possesso di una o più idoneità o approvazione conseguita nei concorsi magistrali e pur contando un certo numero di anni di servizio fuori ruolo.

Necessità quindi eliminare gli inconvenienti suddetti con una soluzione adeguata che giovi alla scuola e permetta, in fase di prima attuazione, un'ampia sistemazione degli attuali maestri fuori ruolo, nulla togliendo ai concorsi ordinari e quindi alle già scarse possibilità di diminuire la disoccupazione magistrale, anzi aumentando dette possibilità. È noto infatti come siano numerosi oggi, tra i maestri fuori ruolo e disoccupati, coloro

che hanno conseguito l'idoneità in uno o più concorsi magistrali pur non riuscendo ad inserirsi tra i vincitori a causa dell'esiguo numero dei posti messi a concorso e del gran numero dei concorrenti, coloro che hanno superato più volte le prove d'esame e coloro che hanno dato, in più anni di servizio fuori ruolo, ottima prova nell'insegnamento. Tutti questi insegnanti premono alle soglie della scuola e portano, per entrare, valide ragioni che sono state oggetto di particolare attenzione, in questi ultimi tempi, da parte di numerosi parlamentari. Ne danno testimonianza alcune proposte di legge, presentate in questa legislatura che tentano di risolvere l'annoso problema ma, nonostante le ottime finalità, non riescono ad evitare l'interruzione dei concorsi ordinari, diminuiscono le possibilità dei concorsi stessi per coloro che non si trovano nelle condizioni su accennate e soprattutto riescono di scarso sollievo alle categorie interessate che dovrebbero attendere anni ed anni (fino a trenta, trentacinque, quaranta anni!...) per l'esaurimento della graduatoria. Viene poi osservato che la concessione dell'esaurimento della graduatoria in via ordinaria verrebbe a costituire un precedente che sarebbe facilmente e giustamente invocato sia per tutti i concorsi magistrali sia per i concorsi banditi dalle altre Amministrazioni dello Stato. Si ritiene che per ammettere l'esaurimento delle graduatorie dovrebbe essere modificato il criterio di assunzione dei dipendenti statali, in quanto la qualifica di idoneo costituirebbe di per sé diritto all'assunzione stessa e di conseguenza il bando dei concorsi sarebbe assai ritardato nel tempo.

La presente proposta parte dalle esigenze esaminate e dalla considerazione realistica delle difficoltà che si oppongono alla loro soddisfazione e prospetta una soluzione avente i requisiti richiesti dall'inseparabile bene della scuola e degli insegnanti.

Essa contempla infatti l'istituzione, in aggiunta al ruolo organico statale degli insegnanti elementari, di un ruolo in soprannumero per un numero di posti pari, in ogni provincia e conseguentemente in ogni circolo didattico, al 10 per cento dei posti di ruolo organico. Il ruolo in soprannumero non è una novità nella scuola elementare italiana poiché è esistito fino al 1942. È sufficiente richiamare, ad esempio, l'articolo 17 del regio decreto 1° luglio 1933, n. 786. Detto ruolo venne soppeso in virtù della legge 1° giugno 1942, n. 675, sull'inquadramento dei maestri nel gruppo B dell'ordinamento gerar-

chico delle Amministrazioni dello Stato, senza tener conto che il funzionamento della scuola, a differenza del funzionamento degli uffici amministrativi, richiede sempre la presenza di un altro maestro al posto del maestro assente. Occorre non sopprimere ma adattare il ruolo in soprannumero alle maggiori esigenze della scuola e al nuovo ordinamento dello stato giuridico del personale insegnante, ed è quanto intende fare la presente legge. Essendo, secondo le informazioni assunte presso organi competenti, il numero attuale degli incaricati annuali di circa 8.000 e quello dei supplenti di circa 9.600, si ritiene che il ruolo in soprannumero possa prevedere un numero di posti non inferiore al 10 per cento dei posti di ruolo organico, come già detto.

Sempre per la presente legge, il maestro in soprannumero è un maestro di ruolo (articoli 2, 3 e 4) assunto in via normale con concorso ordinario per titoli ed esami ed assegnato ad un circolo didattico dove presta servizio nei posti di fatto vacanti o supplendo i maestri temporaneamente assenti. In tal modo i direttori didattici dispongono sempre e fin dall'inizio dell'anno scolastico di un numero di maestri sufficienti a far funzionare tutte le classi. Né è da supporre che gli insegnanti in soprannumero possano rimanere inattivi in quanto la percentuale dei posti in soprannumero è calcolata in base agli effettivi bisogni; coloro che non fossero occupati in una classe per l'intero anno e avessero eventualmente qualche giorno di sosta nelle supplenze, rimarrebbero a disposizione dei direttori didattici per la segreteria e i numerosi servizi integrativi della scuola (rapporti col Patronato scolastico, refezioni, Cassa scolastica, anagrafe scolastica, ecc.).

Oltre al vantaggio della scuola è evidente il vantaggio dei maestri i quali, dal ruolo in soprannumero, vengono progressivamente assunti nel ruolo organico (articolo 5), nel limite dei posti di tale ruolo che si rendono giuridicamente vacanti, fatta eccezione per le riserve contemplate (articolo 6) e nulla perdono agli effetti della carriera, dell'anzianità di servizio maturata dopo il concorso.

In sede di variazione del sistema di reclutamento dei maestri per i posti fuori organico, risulta poi ancor più evidente e impellente la necessità di venire incontro efficacemente alla sistemazione di alcune categorie di maestri non di ruolo a cui si è già parzialmente accennato, e particolarmente quella dei maestri risultati « idonei » in uno o più concorsi magistrali, quella dei maestri

approvati nei suddetti concorsi, quella dei maestri aventi al loro attivo un certo numero di anni di servizio e infine quella dei maestri reduci che trovandosi nelle debite condizioni non abbiano potuto partecipare ai concorsi magistrali speciali, svoltisi ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 21 aprile 1947, n. 373. A ciò si provvede con un concorso speciale da bandirsi nella prima attuazione del ruolo in soprannumero (articolo 7) ponendo a disposizione delle suddette categorie un numero di posti pari all'incirca al doppio dei posti messi totalmente a concorso nei concorsi ordinari biennali, senza nulla togliere ai detti concorsi e senza interromperli. È evidente anzi che i futuri concorrenti beneficeranno dell'aumento complessivo dei posti. Inoltre è da sottolineare che si evita in tal modo l'esaurimento della graduatoria che tanto preoccupa per ragioni di analogia con altre categorie l'Amministrazione statale e che non giova, nel caso, agli interessati i quali potrebbero, nonostante il diritto acquisito, attendere inutil-

mente tutta la vita l'assunzione in ruolo. Le modalità previste per il concorso speciale tengono conto naturalmente delle prove di esame già sostenute dai concorrenti e della capacità da essi dimostrata, disciplinando gli esami, per alcune delle categorie contemplate, con norme già sperimentate.

È da tener presente infine che l'onere derivante dall'applicazione della presente legge viene totalmente coperto dalle spese fisse contemplate nello « Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione » per ogni esercizio finanziario relative al pagamento degli assegni ai maestri non di ruolo della scuola elementare.

La validità delle esigenze esposte, la cura posta nell'armonizzarle con beneficio della scuola e degli insegnanti, il palese effetto di una sempre maggiore stabilità e regolarità nonché del potenziamento della scuola elementare statale, senza che ciò costituisca sensibile aggravio di spese per lo Stato, muovono i presentatori di questa proposta di legge a chiederne con sicura voce l'accoglimento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituito presso ogni Provveditorato agli studi in aggiunta al ruolo organico provinciale dei maestri delle scuole elementari statali, un ruolo di maestri in soprannumero per un numero di posti pari al 10 per cento dei posti di ruolo organico. I posti in soprannumero sono ripartiti secondo la stessa percentuale tra i circoli didattici di ogni provincia.

ART. 2.

I posti del ruolo in soprannumero sono messi a concorso insieme con i posti di ruolo organico vacanti. I vincitori dei concorsi sono nominati, seguendo l'ordine della graduatoria, nei posti di ruolo organico disponibili, con la qualifica di straordinario, e quando tali posti siano stati coperti, nei posti in soprannumero con la qualifica di maestri di ruolo soprannumerario.

Il vincitore del concorso cui spetta la nomina a straordinario in un posto di ruolo organico, non può rinunziarvi per ottenere la nomina a maestro di ruolo soprannumerario per effetto dello stesso concorso.

ART. 3.

Al maestro del ruolo in soprannumero spettano lo stipendio iniziale e tutti gli altri assegni e le indennità previste per il grado di maestro straordinario di prima nomina, con diritto agli aumenti di stipendio nel grado.

ART. 4.

Durante la permanenza nel ruolo in soprannumero il maestro è assegnato ad un circolo didattico, a disposizione del direttore il quale utilizzerà la sua opera nei posti di fatto vacanti, compresi quelli di cui sono titolari i maestri comunque distaccati, o per supplire i maestri temporaneamente assenti.

Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a disciplinare particolarmente, con propria ordinanza, l'utilizzazione dei maestri soprannumerari, nonché il loro eventuale trasferimento.

ART. 5.

All'inizio di ogni anno scolastico i maestri del ruolo in soprannumero saranno progressivamente assunti nel ruolo organico nel limite dei posti di tale ruolo che si siano resi giuridicamente vacanti durante l'anno scolastico precedente, fino alla data anzidetta, esclusi i posti riservati ai sensi dell'articolo 6.

I maestri soprannumerari che passano nel ruolo organico sono nominati straordinari continuando a percepire gli assegni del grado iniziale con diritto alla progressione economica nello stesso grado in base all'anzianità di servizio già acquisita nel ruolo in soprannumero. Il servizio prestato nel ruolo soprannumerario è valutato per non più di due anni ai fini del periodo di prova nel ruolo organico per la promozione ad ordinario. Superato il periodo di prova i maestri stessi vengono nominati ordinari con una anzianità di servizio pari a quella che avevano nel ruolo in soprannumero, detratti gli anni già valutati per il compimento del periodo di prova.

I maestri nominati straordinari, ai sensi del comma precedente, saranno assegnati in via definitiva alle sedi che risultano vacanti dopo l'effettuazione dei trasferimenti; in mancanza di sedi di risulta, essi saranno assegnati, in via provvisoria, ad una sede comunque disponibile rinviando l'assegnazione definitiva all'anno scolastico successivo per le sedi che risulteranno disponibili dopo l'effettuazione dei trasferimenti.

ART. 6.

Nella determinazione del numero dei posti vacanti da considerarsi disponibili per l'assunzione nel ruolo organico dei maestri soprannumerari ai sensi dell'articolo precedente, nonché per l'assegnazione della sede, vanno esclusi i posti vacanti nei comuni capoluoghi di provincia, i quali continueranno ad essere conferiti a norma del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 817, ratificato, con modificazioni, con la legge 26 giugno 1951, n. 550.

Dal numero dei posti vacanti nei comuni diversi dal capoluogo di provincia da considerare disponibili per lo scopo anzidetto, vanno inoltre detratte:

a) le aliquote riservate per l'assunzione di maestri compresi nelle graduatorie ad esaurimento dei concorsi magistrali previste da norme speciali di leggi, in quanto tali graduatorie non siano ancora esaurite;

b) l'aliquota di un quinto dei posti da riservare per eventuali trasferimenti da altre provincie. Qualora solo parte del quinto dei posti sia coperto mediante trasferimento da altre provincie, i posti residui saranno aggiunti a quelli a disposizione dei maestri soprannumerari per l'assunzione in ruolo organico.

ART. 7.

Nella prima attuazione del ruolo soprannumerario previsto negli articoli precedenti, il contingente dei posti costituenti il ruolo stesso in ogni provincia, sarà conferito:

a) per il 60 per cento mediante concorso speciale per titoli, riservato ai maestri che in un concorso magistrale per titoli ed esami indetto dai Provveditorati agli studi o dall'Assessorato per la pubblica istruzione della Regione siciliana abbiano conseguito l'idoneità, riportando una votazione complessiva non inferiore a 105 su 175;

b) per il 40 per cento mediante concorso speciale per titoli ed esame riservato:

ai maestri che, trovandosi nelle condizioni stabilite dagli articoli 1 e 2 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e dall'articolo 1 del decreto legislativo 26 marzo 1946, n. 141 e successive estensioni, non abbiano potuto partecipare ai concorsi magistrali riservati ai reduci, svoltisi ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373;

ai maestri che abbiano superato le prove d'esame in precedenti concorsi indetti dai Provveditorati agli studi o dall'Asses-

sorato per la pubblica istruzione della Regione siciliana, e abbiano almeno due anni di servizio fuori ruolo compiuto nelle scuole elementari statali entro l'ultimo decennio con qualifica non inferiore a « buono »;

ai maestri che abbiano quattro anni di servizio fuori ruolo compiuto nelle scuole elementari statali entro l'ultimo decennio con qualifica non inferiore a « buono ».

ART. 8.

Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a stabilire la tabella di valutazione dei titoli per la formazione delle graduatorie dei concorsi riservati di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo.

Nel concorso riservato di cui alla lettera a) la Commissione esaminatrice, effettuata la valutazione dei titoli presentati da ciascun concorrente, procede alla somma dei voti da essa assegnati per i titoli con i voti riportati dal concorrente nelle prove d'esame del concorso magistrale in cui ha conseguito l'idoneità.

Nel concorso riservato di cui alla lettera b) dell'articolo precedente, gli esami si svolgeranno secondo le modalità stabilite dall'articolo 10, 1° e 2° comma, del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 830, ratificato, con modificazione, con la legge 5 aprile 1950, n. 191. Sarà applicabile inoltre l'articolo 11 del citato decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 830.

Qualora i posti da conferire mediante il concorso riservato per titoli ed esame di cui alla lettera b) non siano tutti coperti, i posti rimasti disponibili saranno portati in aumento a quelli da conferire mediante il concorso riservato per titoli di cui alla lettera a) e viceversa.

ART. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.